



**AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A.**

**REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

**Allegato 4**

In riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è istituito, presso la società Retegas Bari un idoneo Organismo di Vigilanza con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'adeguatezza e all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, e che, nel solco delle prerogative attribuitegli dal combinato disposto di cui agli artt. 6-7 del citato Decreto, adotta il presente

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI RETEGAS BARI

### *Capo I - Compiti e Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.*

**Art. 1. Vigilanza ed aggiornamento.** Rispetto a quanto previsto dall'art. 6, comma I del d.lgs. 231 del 2001, ed in riferimento alle Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ivi disciplinati, l'Organismo di Vigilanza, (nel prosieguo, "OdV"), è istituito all'interno dell'organigramma della Società, al fine di esercitare le funzioni alle quali è normativamente preposto:

- a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società;
- b) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello implementato, con particolare riferimento ai comportamenti dei singoli soggetti "apicali" nel contesto aziendale;
- c) verificare periodicamente l'adeguatezza dello stesso, rispetto alla effettiva attitudine preventiva del rischio-reato che si intende con esso eliminare, o comunque minimizzare;
- d) curare l'idoneo e continuativo aggiornamento, affinché il modello mantenga nel tempo i suoi requisiti di solidità e funzionalità e, in senso dinamico, garantire i necessari momenti di correzione ed adeguamento;

- e) presentare proposte di adattamento e modifica del modello, dirette, a seconda della tipologia e della portata dell'intervento avanzato, ai diversi organi aziendali responsabili della sua attuazione, in rapporto alle esigenze: - di prevenzione del rischio-reato che si rilevino nel tempo; - ad eventuali violazioni delle prescrizioni ovvero laddove intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- f) monitorare regolarmente l'attuazione e la funzionalità delle strategie di controllo e gestione del rischio implementate;
- g) garantire la congrua ed effettiva applicazione del sistema disciplinare adottato per sanzionare le eventuali prescrizioni delle misure indicate nel modello, e curare, in ogni tempo, l'efficacia repressiva e preventiva.

L'OdV è tenuto a svolgere tali mansioni, in modo idoneo a garantire una sufficiente ed effettiva vigilanza sull'adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione adottato in azienda, per garantirne la funzionalità, ai fini dell'esimente da responsabilità amministrativa da reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 231 del 2001.

**Art. 2. Autonomia dell'Organismo di Vigilanza dagli altri soggetti aziendali.** Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 231 del 2001, l'OdV deve essere investito dei necessari poteri di iniziativa e di controllo, per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali. A salvaguardia della terzietà dell'organo, l'OdV deve essere collocato, nell'organico sociale, in posizione paritetica all'organo amministrativo dotato dei poteri di gestione, affinché possa esercitare anche su quest'ultimo un controllo effettivo, con libertà di autodeterminazione e di azione.

Ai fini del corretto esercizio delle sue funzioni di controllo, l'OdV dovrà essere mantenuto estraneo da ogni forma di interferenza con le attività proprie del *management* (Direttore Generale, Organo Amministrativo) e non dovrà essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio delle attività operative, né partecipare all'adozione o all'attuazione di politiche di gestione.

È necessario, altresì, che venga assicurata all'OdV l'autonomia decisionale nell'espletamento

delle proprie funzioni ispettive, di accesso alle informazioni e documentazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica dell'organo.

All'OdV è riconosciuta la potestà regolamentare e di autodeterminazione, in riferimento alla predisposizione delle proprie regole comportamentali e procedurali.

La Società delibera preventivamente il budget di periodo che deve essere riconosciuto in dotazione iniziale e continuativa all'OdV, la cui congruità deve essere verificata in riferimento all'esercizio dei poteri di controllo, attivazione e coordinamento a cui l'organo è preposto.

**Art. 3. Indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.** Le scelte dell'OdV, le sue decisioni sull'effettività, sull'operatività e sull'adeguamento delle prescrizioni che costituiscono il modello di gestione e di organizzazione della Società sono insindacabili. I membri dell'Organismo possono ricoprire funzioni o cariche all'interno della Società, purché queste non comportino a titolo individuale poteri gestionali di amministrazione attiva, incompatibili con l'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

L'OdV non può svolgere attività consultiva, vincolante per l'attività di gestione della Società.

**Art. 4. Professionalità ed onorabilità dei membri.** I componenti dell'OdV non devono essere in conflitto di interessi con la Società e, se esterni alla Società, non devono svolgere attività di consulenza per lo stesso, o essere in una posizione organizzativa non adeguata a garantire l'indipendenza dagli organi esecutivi.

I singoli componenti dell'OdV devono essere altresì idonei a rivestire le relative funzioni di vigilanza e controllo, in riferimento alle necessarie cognizioni tecniche e di esperienza, al fine di assicurare un corretto ed effettivo esercizio delle funzioni di controllo alle quali esso è istituzionalmente preposto.

L'organismo deve essere costituito da risorse atte a garantirne la necessaria multidisciplinarietà, sia in riferimento alla conoscenza degli aspetti giuridico – legali (in riferimento alla materia societaria, penale, civile, procedurale, amministrativa) nonché a quelli

di carattere più spiccatamente aziendale e tecnico-specialistici (sicurezza sul lavoro, ambiente).

Per adempiere ai propri doveri, l'OdV può anche avvalersi di collaboratori esterni, la cui professionalità sia di supporto tecnico-specialistico ovvero di consulenza specialistica.

**Art. 5. Continuità del flusso informativo.** Per assicurare il corretto esercizio delle funzioni ascrittegli, l'OdV deve avere stabili e continui rapporti con il management della Società, nonché con le altre più significative funzioni di area, come il controllo di gestione, l'area amministrazione finanza e controllo, i sistemi informativi, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, ecc.

Oltre che un costante flusso informativo, all'OdV deve altresì essere garantito il necessario coordinamento operativo anche con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione contabile.

L'azione di vigilanza e di controllo sul modello che è deputata all'OdV deve essere capace di conformare quotidianamente, senza soluzione di continuità, l'operato dei singoli (apicali e sottoposti) che nell'attività della Società interagiscono con le prescrizioni del modello, al fine di escludere, o quanto meno contenere, il rischio-reato connesso al loro operato.

## *Capo II -Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza*

**Art. 6. Attività di vigilanza e controllo.** l'OdV è tenuto a vigilare continuativamente sulla funzionalità del modello adottato, in riferimento a tutte le sue componenti costitutive, comprensive del Codice Etico e del sistema sanzionatorio vigente, curandone l'attuazione, la corretta applicazione, l'aggiornamento e gli adattamenti necessari o utili, in riferimento alla prevenzione, o alla minimizzazione, del rischio-reato, anche di nuova insorgenza.

Deve altresì verificare costantemente la corrispondenza dei singoli comportamenti aziendali concreti, alle prescrizioni del modello di gestione ed organizzazione predisposto ed implementato dalla Società, in particolare, con riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett.

a) del D.lgs. n. 231 del 2001, all'operato degli organi di apice della Società.

L'OdV è tenuto ad una continua rilevazione delle criticità dell'organizzazione aziendale, rispetto alla realizzazione dei reati – presupposto della responsabilità amministrativa da reato della Società di cui alla Sez. III del D.lgs. 231 del 2001, ed alla predisposizione di protocolli migliorativi di quelli esistenti per garantire la prevenzione dei reati temuti, anche in riferimento ad eventuali nuove aree sensibili.

L'OdV supervisiona la regolare tenuta dei documenti prescritti e l'efficiente funzionamento delle misure previste dal modello, anche in riferimento alla struttura dell'organigramma della Società ed al sistema di deleghe interno, tanto più laddove esso manifesti situazioni di malfunzionamento o carenze di sicurezza, attivandosi per il ripristino di un sufficiente livello di tollerabilità del rischio. In caso di eventuali criticità riscontrate nel corso della sua attività di rilevazione, o di violazioni significative del Modello, segnalate dai dipendenti, l'OdV procede a segnalarle tempestivamente all'Organo Amministrativo.

**Art. 7. Mappatura delle aree “sensibili”.** Sulle aree particolarmente a rischio, rispetto al compimento di fatti-reato presupposto della responsabilità della Società, l'OdV provvede ad un monitoraggio periodico, almeno annuale, delle stesse, assicurando l'effettiva adozione e la corretta attuazione dei protocolli etico – organizzativi, nonché l'efficacia delle regole cautelari adottate nel modello.

**Art. 8. Casi di adattamento ed aggiornamento del modello.** L'OdV promuove l'aggiornamento del modello in ogni sua componente, qualora se ne manifesti l'opportunità, in relazione ad una delle seguenti circostanze:

- a) Quando intervengano variazioni dell'attività – o delle sue modalità di esecuzione – in coincidenza di eventi straordinari di gestione, che rendano necessaria una rielaborazione del modello;
- b) In caso di necessità di un approfondimento regolamentare o di un'ulteriore procedimentalizzazione di una funzione o di un processo, in riferimento all'insorgenza o

all'aumento di un determinato rischio–reato;

- c) In sede di intervento correttivo delle prescrizioni del modello stesso, qualora si rilevino, a seguito dell'attività di sorveglianza svolta dallo stesso OdV, aree scoperte e malfunzionamenti, o eventuali violazioni comportamentali;
- d) Qualora si verifichi la realizzazione di un reato presupposto;
- e) In seguito a novazioni legislative del d.lgs. 231 del 2001, o di normative ad esso collegate;
- f) In concomitanza di eventuali modifiche statutarie della Società, del codice etico, dell'assetto organizzativo, o della propria governance.

In occasione di circostanze che sollecitino la novazione del Modello di organizzazione e gestione implementato, l'organo competente a deliberarlo, su proposta dell'OdV, ne valuta le modifiche e l'adeguamento.

La valutazione e la determinazione tecnica delle modifiche da apportare alle prescrizioni del Modello resta, però, di esclusiva competenza dell'OdV.

**Art. 9. Flussi e obblighi di informazione.** In osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché di ulteriori normative di settore, e della disciplina in materia di *insider trading* per le società quotate, ove applicabile, dovranno essere garantiti, al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'OdV, costanti flussi informativi:

- a) verso il medesimo OdV, da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'espletamento delle funzioni amministrative e di controllo della Società (dirigenti, amministratori, dipendenti e collaboratori), in riferimento ad ogni attività gestionale di rilievo che possa interagire con le prescrizioni del modello;
- b) da parte dello stesso OdV, nei confronti degli organi di amministrazione e controllo della Società, con un'attività di relazione periodica volta, nell'ambito delle rispettive competenze, a stimolare l'intervento, sia in riferimento ai casi indicati dall'art. 8, sia per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori e per le ulteriori necessità del caso

rilevate.

In riferimento a quanto statuito dal Codice Etico, in capo agli organi sociali, ai dipendenti ed ai consulenti esterni, grava un obbligo di collaborazione con l'OdV per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie.

Tali organi sono altresì tenuti a consentire all'OdV l'accesso alle informazioni e alla documentazione della Società reperibile presso di loro, nonché a comunicare ogni informazione utile e/o opportuna per l'esercizio della sua attività, ovvero eventuali anomalie o irregolarità riscontrate nei rispettivi ambiti di attività. L'obbligo informativo può essere assolto con le consuete attività di *reporting* interno o con la predisposizione di idonea documentazione.

All'OdV può anche essere richiesto un parere circa specifici aspetti di rilievo della gestione della Società, che possano presentare profili di responsabilità penale rilevanti.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Etico e del sistema disciplinare, vige anche per prassi un obbligo di tempestiva informazione a favore dell'Organo di Vigilanza, a carico dei dipendenti e dei collaboratori che venissero a conoscenza di violazioni o inadempimenti del modello, o di accadimenti a rischio-reato. In riferimento a quanto previsto dal sistema sanzionatorio aziendale, sono a tal fine istituiti appositi strumenti di segnalazione atti a garantire la riservatezza della fonte informativa.

I protocolli devono altresì prevedere che eventuali verifiche od ispezioni a danno della Società, da parte di un'Autorità di vigilanza o di polizia giudiziaria siano immediatamente comunicate all'OdV.

**Art. 10. Attività inerenti la Società che devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.** Ai sensi della disposizione di cui all'art. 9, devono essere comunque necessariamente ed immediatamente poste a conoscenza dell'OdV, con l'opportuna informativa documentale:



- a) le informazioni relative all'assetto della Società;
- b) le attività di attuazione del modello e di applicazione delle relative sanzioni, in conseguenza della mancata osservanza dello stesso;
- c) le atipicità o le anomalie riscontrate, da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nell'attuazione del modello;
- d) situazioni di insorgenza di nuovi rischi, da parte dei soggetti responsabili dell'area nelle quali si sono manifestati;
- e) la realizzazione di qualsiasi fattispecie di reato che possa essere connessa a quelle presupposto della responsabilità della Società, di cui alla Sezione III del D.lgs. 231 del 2001;
- f) i provvedimenti della Pubblica Autorità, relativi all'instaurazione del procedimento relativo alla responsabilità della Società per i reati di cui al D.lgs. 231/01;
- g) il rilascio di concessioni di erogazioni pubbliche, di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri provvedimenti amministrativi a favore della Società;
- h) le operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità, coinvolgimento di "parti correlate";
- i) le operazioni di partecipazione ed aggiudicazione di gare d'appalto, ed in genere l'instaurarsi di rapporti contrattuali con la P.A.;
- j) ogni accertamento di natura fiscale, da parte del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali, dell'Antitrust e/o di altre Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;
- k) le operazioni straordinarie, anche in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;
- l) l'emissione e/o sottoscrizione di azioni, di altri titoli o strumenti finanziari;
- m) il conferimento dell'incarico alla società per la revisione del bilancio, anche in riferimento all'insussistenza di cause di incompatibilità per il conferimento dell'incarico stesso.

L'inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione comporterà violazione del modello e l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

Lo stesso OdV può, inoltre, nel caso delle operazioni di cui alle lett. b), c), d), e), f), g), i), j)

del comma 1, richiedere di partecipare ad alcune sedute del Consiglio di Amministrazione, anche tramite un proprio rappresentante, e comunque in caso di consigli convocati per la trattazione di materie organizzative concernenti l'esercizio delle sue funzioni, di cui ha anche il potere di richiedere la trattazione agli organi competenti.

**Art. 11. Potestà di autoregolamentazione.** In riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, l'OdV esercita la propria potestà di autoregolamentazione in ordine a:

- a) frequenza, convocazione e tenuta delle riunioni dell'organo;
- b) modalità di deliberazione e verbalizzazione;
- c) coordinamento con gli altri organi aziendali;
- d) modalità di acquisizione e di gestione delle informazioni da e verso ogni livello aziendale;
- e) esercizio delle funzioni ispettive;
- f) attivazione delle procedure disciplinari, nei casi di violazione del modello.

L'OdV stabilisce, altresì, le modalità di redazione dei verbali idonee a garantire la documentazione di ogni riunione dello stesso, nonché delle attività di controllo eseguite in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o di criticità o in ogni altro caso in cui si renda necessario il suo intervento.

**Art. 12. Poteri ispettivi.** Al fine di assicurare una vigilanza costante sull'effettiva applicazione e adeguatezza del modello implementato, per prevenire in concreto la fraudolenta elusione dello stesso, le competenze ispettive attribuite all'OdV saranno inerenti a:

- a) verifiche periodiche su alcune operazioni che superino un determinato valore economico di spesa, in particolar modo se nei rapporti con la P.A.;
- b) verifiche obbligatorie su alcune operazioni e processi societari particolarmente significativi, incluse la gestione finanziaria e le operazioni di tesoreria;
- c) con particolare riferimento alle operazioni di tesoreria, verifiche a campione, in

- coordinamento con il responsabile di area, sulla corretta tenuta delle scritture contabili e dei bilanci, anche al fine di accertare l'assenza di fondi neri;
- d) intervento immediato, per quanto di competenza dell'OdV, in caso di accertamenti o ispezioni dell'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa;
  - e) interpretazione e verifica del Codice Etico e comportamentale, del modello implementato e delle procedure previste in attuazione del modello stesso;
  - f) adempimento degli obblighi di informazione, anche in riferimento alle risultanze dell'attività di controllo svolta al fine di verificare l'esistenza di eventuali anomalie;
  - g) verifiche periodiche e a campione della regolarità formale dei *report* previsti in tutti i protocolli, della documentazione di supporto alle operazioni della Società, di eventuali fatture e rendicontazioni contabili, riscontrando e segnalando all'organo dirigente ogni eventuale anomalia;
  - h) controlli e approfondimenti, nelle modalità che l'OdV riterrà opportune, sulle poste/voci di bilancio in caso di rilevazione delle anomalie di cui alla lett. g) nonché controlli ad hoc sulle stesse poste di bilancio;
  - i) attività di coordinamento con il collegio sindacale, la società incaricata della revisione contabile, il comitato di controllo interno (ove presente) in prossimità della redazione delle comunicazioni sociali e della redazione di bilancio.

In caso di irregolarità o di anomalie nell'attuazione del modello, l'OdV ha il dovere di intervenire immediatamente ed effettuare le necessarie verifiche. Sentito l'autore della violazione segnalata, l'OdV è tenuto a riferire dell'avvenuta infrazione all'organo amministrativo.

In osservanza dello Statuto dei Lavoratori, della legge e del Contratto Collettivo nazionale applicabile, l'OdV propone al datore di lavoro, a cui compete la formale contestazione dell'addebito ed irrogazione della sanzione, l'adozione della misura afflittiva prevista dal sistema disciplinare adottato dalla Società, indipendentemente dall'eventuale avvio del procedimento per l'accertamento della responsabilità penale dell'autore individuale dell'effrazione, o di quella amministrativa della Società.

**Art. 13. Obblighi di riservatezza.** I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi pervengono in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

Devono altresì astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001. In ogni caso, le informazioni in possesso dei membri dell'OdV sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. n. 101/2018.

**Art. 14. Obbligo di relazione periodica.** L'OdV è tenuto a presentare una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione.

### *Capo III – Configurazione e attività dell'Organismo di Vigilanza*

**Art. 15. Nomina e costituzione dell'Organismo di Vigilanza.** Il Consiglio di Amministrazione competente all'adozione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n.231 del 2001, nomina i membri dell'Organo di Vigilanza. Vi procede, in assenza di una apposita previsione statutaria, con delibera, nella quale devono essere altresì indicati i criteri seguiti per la designazione dei singoli componenti dell'organo. Lo stesso Consiglio stabilisce il numero dei membri dell'organo e ne nomina il Presidente.

I contenuti del mandato ai membri dell'OdV devono comunque essere certi, esaustivi e congrui con le funzioni che la Società è chiamata ad espletare, in pieno rispetto della sua autonomia e della sua continuità d'azione.

L'Organismo ha durata triennale. I membri possono essere rinominati e rimangono comunque in carica fino all'accettazione dei successori, salvo quanto previsto di seguito.

L'incarico è assunto a titolo oneroso, nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, non vincolato agli utili o ai premi di produzione, ma, eventualmente, per rinvio alle tariffe professionali, e comunque in misura congrua alle funzioni e alle responsabilità dell'Organo.

**Art. 16. Revoca e cessazione del mandato.** La revoca dei membri dell'OdV è possibile solo per giusta causa. La sostituzione dei membri dell'OdV o la revoca del mandato, devono essere motivate e sottoposte al Consiglio di Amministrazione, o comunque al parere positivo del collegio sindacale o dell'organismo equipollente. Ricorre la revoca per giusta causa del membro nei seguenti casi:

- a) di inadempienza o inattività, rispetto alle proprie mansioni di vigilanza e controllo, tanto più qualora essa sia causa dell'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della Società;
- b) di inadempimento degli obblighi di informazione, laddove siano riscontrate violazioni del modello;
- c) allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il II grado, ovvero socio in affari di qualunque soggetto controllato, o comunque in conflitto o in contrasto con gli interessi della Società;
- d) qualora venga contemporaneamente detenuto altro incarico di consulenza, di rappresentanza, di gestione o di direzione, per conto della Società in altre società, o in contrasto con gli interessi della Società stessa;
- e) in caso di condanna, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con sentenza passata in giudicato, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico, o per fatti comunque incidenti sulla professionalità del componente;
- f) qualora intervenga dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento, ovvero condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese, nonché l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Prima della scadenza del periodo di nomina, i membri dell'OdV cessano comunque dal loro ufficio:

- a) per decadenza;
- b) per rinuncia da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità;
- d) per avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori (in riferimento a quanto previsto dall'art.2487bis, comma 3 c.c.);
- e) in caso di fusione.

Ove un componente dell'OdV incorra in una delle cause di revoca o di cessazione del mandato, di cui ai commi 1 e 2, l'Organo Amministrativo della Società, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, se possibile, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo revoca il mandato.

La rinuncia al mandato da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento, con comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Il Presidente darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, perché questo attivi le procedure necessarie all'integrazione dell'Organismo, al fine di assicurare continuativamente la funzionalità collegiale dello stesso, rispetto alle sue funzioni.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

**Art. 17. Responsabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza.** Ferma la responsabilità civile per l'incarico conferito, e fuori dalle ipotesi di concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., i membri dell'OdV sono tenuti all'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo loro conferiti, in ordine all'attuazione dei protocolli implementati nel Modello per la prevenzione del rischio-reato presupposto della responsabilità amministrativa da reato della Società.